

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BOSSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 1990

Modifiche e integrazioni alla legge 13 maggio 1985, n. 190,
concernente il riconoscimento giuridico dei quadri intermedi

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 13 maggio 1985, n. 190 ha sancito il riconoscimento giuridico del quadro, specificandone la figura professionale come distinta ed autonoma da quella dell'impiegato.

Tale legge è stata la risposta alla forte pressione politica esercitata dai nuovi soggetti sociali, che si sono caratterizzati per una marcata capacità professionale e che si sono distinti all'interno dei prestatori di lavoro subordinato, in seguito ai mutamenti radicali verificatisi nel mondo del lavoro con l'introduzione di moderne tecnologie.

Tuttavia le aspettative create da questa legge sono in gran parte state deluse, sia per le lacune palesate fin dall'inizio dalla stessa legge, sia per il riscontro negativo

che ha avuto la sua applicazione da parte delle aziende.

Infatti a distanza di cinque anni si deve constatare che fino ad oggi è stato riconosciuto in Italia un numero di quadri di gran lunga inferiore a quello dei dirigenti, e ciò non è una cosa logica.

È nostra convinzione che la soluzione di tanti problemi che affliggono l'Italia passi anche attraverso la soluzione effettiva della questione dei quadri (circa 800.000 dipendenti a livello nazionale).

Pertanto ai quadri deve essere riconosciuta la facoltà di potersi presentare ai tavoli negoziali con propri rappresentanti eletti all'interno delle aziende.

Devono inoltre essere previste e riformu-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

late apposite sanzioni nei confronti delle aziende che tengono comportamenti omissivi od elusivi delle disposizioni sull'inquadramento e la figura del quadro analogamente a quanto previsto dall'articolo 36 della legge n. 300 del 20 maggio 1970 per la generalità dei lavoratori.

La proposta avanzata tende a sanare la situazione e dare finalmente uno *status* giuridico e normativo alla categoria dei quadri, presupposto essenziale per la sua effettiva costituzione in armonia con quanto si è già realizzato negli ordinamenti di altri Paesi europei.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La categoria dei quadri è costituita dai lavoratori dipendenti, comunque classificati dall'azienda, che svolgono o abbiano svolto:

- a) mansioni di responsabilità in rappresentanza del datore di lavoro;
- b) mansioni di sovrintendenza ovvero di coordinamento dell'attività degli altri lavoratori;
- c) mansioni tecniche ovvero amministrative di rilevanti caratteristiche professionali.

2. Il quadro si identifica, inoltre, nel prestatore di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolge funzioni caratterizzate da rilevante competenza professionale e di autonomia, indirizzate al raggiungimento degli obiettivi programmati dall'impresa.

Art. 2.

1. I requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri sono concordati tra le direzioni aziendali e le rappresentanze delle organizzazioni dei quadri elette all'interno delle aziende stesse.

Art. 3.

1. Qualora l'azienda, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, risulti inadempiente o abbia disatteso quanto previsto dall'articolo 2, le organizzazioni aziendali dei quadri, maggiormente rappresentative all'interno dell'azienda, possono ricorrere all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, per la costituzione di un collegio di arbitrato

composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un membro scelto di comune accordo, o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, al fine di accertare i requisiti per l'appartenenza alla categoria dei quadri.

2. L'ufficio provinciale del lavoro entro venti giorni dalla richiesta rivoltagli dalle organizzazioni aziendali dei quadri, provvederà alla convocazione delle parti, invitando contestualmente l'azienda a nominare un proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Ai quadri riconosciuti in assenza di un contratto separato di categoria, a livello nazionale o aziendale, stipulato fra le organizzazioni dei quadri ed i rappresentanti delle aziende, si applicano condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal contratto di lavoro dei dirigenti del settore.

Art. 5.

1. I lavoratori della categoria dei quadri possono costituire un fondo pensioni a gestione speciale, nonchè, a proprie spese e con il contributo dell'impresa, un fondo per l'assistenza sanitaria, in analogia a quanto previsto per i dirigenti.

2. Le somme versate, secondo il fine di cui al comma 1, sono esenti da ogni forma di tassazione fiscale e previdenziale.

Art. 6.

1. Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali, nonchè alle spese per il patrocinio legale in caso di chiamata in giudizio.

Art. 7.

1. I rappresentanti delle organizzazioni dei quadri partecipano di diritto agli organismi, comitati, commissioni amministrative di enti nazionali, internazionali e comunitari, qualora sia prevista la rappresentanza di altri competenti di associazioni sindacali e di categoria.

Art. 8.

1. I quadri possono liberamente iscriversi agli albi professionali, se provvisti dei relativi requisiti per l'iscrizione, ed esercitare la libera professione.

Art. 9.

1. L'imprenditore deve assicurare ai quadri la partecipazione alla formazione delle decisioni che investono l'attività professionale degli stessi e, ai fini dell'esercizio delle loro funzioni, deve assicurare tutte le informazioni necessarie, sia direttamente connesse all'espletamento delle attività svolte sia inerenti alla politica aziendale generale.

Art. 10.

1. Nei confronti dei quadri l'articolo 2125 del codice civile è applicabile per un periodo massimo di tre anni.

Art. 11.

1. Alle aziende, che entro i due anni dall'entrata in vigore della presente legge non adempiono alle disposizioni della stessa, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, saranno sospese o non saranno concesse le agevolazioni, le incentivazioni e i benefici fiscali e sugli oneri previdenziali previsti da tutte le leggi vigenti in materia, nonché la partecipazione ad appalti pubblici.

Art. 12.

1. Tutti gli atti e i documenti necessari per l'attuazione della presente legge e per l'esercizio dei diritti connessi, nonché tutti gli atti e i documenti relativi ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro o di qualsiasi altra specie o tasse.